
CAPITOLO II

LO STATO


Stato, società e diritto



POPOLO, TERRITORIO, SOVRANITA'

- POPOLO: I cittadini, su cui si esercita la sovranità
- TERRITORIO: cioè un'area geografica ben definita, su cui si diffonde la sovranità
- SOVRANITA': cioè un <u>ordinamento politico</u> e un <u>ordinamento</u> <u>Giuridico</u>, che sono l'insieme delle norme giuridiche che regolano la vita dei cittadini all'interno del territorio.

FORMA DI GOVERNO IN ITALIA



CAPITOLI IX-X

L'ORGANIZZAZIONE E L'ESERCIZIO DEL POTERE POLITICO

FORME DI GOVERNO E DI STATO

Le forme di governo riguardano il come si distribuisce il potere politico fra i vari organi dello stato, vale a dire come vengono assunte da chi governa le decisioni politiche che concernono una determinata collettività statale.

Monarchia costituzionale (in precedenza monarchia assoluta)

Monarchia Orleanista (caratterizzata da marcato dualismo in quanto il governo risponde sia al re che al parlamento)

Repubblica Presidenziale


Repubblica Direttoriale

Repubblica Semi-presideniale

Monarchia/Repubblica Parlamentare

FORME DI GOVERNO

Le forme di governo possono essere: Presidenziale, Direttoriale, Parlamentare o semi-presidenziale



FORME DI GOVERNO E DI STATO

Le forme di stato riguardano invece più a monte ilmodo in cui si atteggia il rapporto fra i cittadini ed il potere politico, vale a dire il rapporto fra governanti e governati, nonche' i fini ultimi che si pone l'ordinamento. Con riferimento a quest'ultimo aspetto lo stato puo' essere:

- -Assoluto
- liberale
- -Liberaldemocratico (stato sociale)
- -Fascista
- -Socialista
- -confessionale

DIRITTO PUBBLICO

FORMA DI STATO E FONTI DEL DIRITTO

- Nello stato liberale: la legge del parlamento era la fonte che esprime il più alto comando normativo, dunque giuridicamente supremo (*fonte primaria*); il governo del re poteva esercitare un potere normativo, nel rispetto e in esecuzione della legge, in forma di regolamento (*fonte secondaria*)
- Nello stato liberaldemocratico: la costituzione rigida è la fonte suprema dell'ordinamento giuridico, superiore ad ogni altra fonte, innanzitutto alla legge; il potere normativo è distribuito fra molteplici soggetti a livello sia verticale sia orizzontale (pluralismo istituzionale, apertura all'ordinamento internazionale, pluralismo sociale)

LA SOVRANITA' POPOLARE

Art. 1 Cost. - L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.

La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti previsti dalla Costituzione.

Secondo il principio democratico, il potere politico trae principalmente la propria legittimazione dal consenso del popolo, che è titolare della sovranità.

Il popolo vota, elegge, delibera (i referendum) ecc.

CAPITOLI XI

IL PARLAMENTO E IL POTERE LEGISLATIVO

IL PARLAMENTO

Il parlamento è composto da 2 camere paritarie (stessi poteri):

CAMERA DEI DEPUTATI: 400 membri (Legge cost 1/2020).

SENATO DELLA REPUBBLICA: 200 membri + senatori a vita

All'interno di ognuno dei due rami del Parlamento ci sono le COMMISSIONI PARLAMENTARI, divise per materia ed ognuna composta da una rappresentanza politica equivalente alla percentuale partitaria del ramo parlamentare.

IL BICAMERALISMO PARITARIO E INDIFFERENZIATO

CAMERA DEI
DEPUTATI

SENATO DELLA REPUBBLICA

400	componenti	+ senatori a vita
18 anni	elettorato attivo	18
25 anni	elettorato passivo	40
=	funzioni	=

IL PARLAMENTO IN SEDUTA COMUNE Funzioni Maggioranza

Elezione del presidente della Repubblica	due terzi dei componenti, metà più uno dopo la terza votazione
Giuramento del presidente della Repubblica	
Messa in stato di accusa del presidente della Repubblica	più uno dei componenti
Elezione di otto componenti del consiglio superiore della magistratura	tre quinti dei componenti, tre quinti dei votanti dopo la seconda votazione
Elezione di cinque giudici della Corte costituzionale	due terzi dei componenti, tre quinti dopo la terza votazione
Elezione della lista dei giudici aggregati della Corte costituzionale	due terzi dei componenti, tre quinti dopo la terza votazione

INELEGGIBILITA' E INCOMPATIBILITA'

Ineleggibilità:

non si può essere eletti in ragione della carica o dell'ufficio ricoperto (es.: sindaci di comuni superiori a 20000 abitanti)

Incompatibilità:

non si può detenere contemporaneamente due cariche o uffici (es.: parlamentare europeo)

Inconferibilità:

Oltre ai due classici istituti sopra evidenziati, vi e' anche la "inconferibilità". Con essa si intende la preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli incarichi previsti a coloro che abbiano riportato condanne penali per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, a coloro che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali a favore di questi ultimi, a coloro che siano stati componenti di organi di indirizzo politico

DURATA IN CARICA DELLE CAMERE

5 anni

«La durata non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra» (art. 60 Cost.).

La prorogatio dei poteri delle Camere sciolte (art. 61 Cost.):

scioglimento 45-70 giorni elezioni 20 giorni prima riunione delle Camere Camere

LE FONTI DEL DIRITTO PARLAMENTARE

- Costituzione
- Regolamenti di ciascuna Camera (ex art. 64 Cost.)
- Leggi ordinarie
- Consuetudini e prassi

LO STATUS DI PARLAMENTARE

- Rappresentanza dell'intera nazione senza vincolo di mandato (art. 67 Cost.)
- Insindacabilità delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle funzioni (art. 68.1 Cost.)
- Inviolabilità da ogni forma di limitazione della libertà personale (art. 68.2 e 3 Cost.)
- Indennità stabilità per legge (art. 69 Cost.)

LE COMMISSIONI PARLAMENTARI PERMANENTI

Camera

- I Affari costituzionali
- II Giustizia
- III Affari esteri
- IV Difesa
- V Bilancio
- VI Finanze
- VII Cultura
- VIII Ambiente
- IX Trasporti
- X Attività produttive
- XI Lavoro
- XII Affari sociali
- XIII Agricoltura
- XIV Unione europea

Senato

- I Affari costituzionali
- II Giustizia
- III Affari esteri
- IV Difesa
- V Bilancio
- VI Finanze e tesoro
- VII Istruzione, beni culturali
- VIII Lavori pubblici, comunicazioni
- IX Agricoltura
- X Industria, commercio, turismo
- XI Lavoro, previdenza sociale
- XII Igiene e sanità
- XIII Territorio, ambiente
- XIV Unione europea

LE COMMISSIONI PARLAMENTARI BICAMERALI

- Commissione per le questioni regionali (art. 126 Cost.)
- Commissioni di indirizzo, vigilanza, controllo:
 - Commissione per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi (l. 103/1975)
 - Comitato per i servizi di informazione e di sicurezza e per il segreto di Stato (l. 801/1977)
- Commissioni d'inchiesta (istituite con legge o con deliberazione monocamerale)
- Commissioni consultive (istituite da leggi delega)

LE FUNZIONI DEL PARLAMENTO

- Funzione legislativa
- Funzione di indirizzo
- Funzione di controllo e informazione
- Altre funzioni (giurisdizionali e amministrative)